



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE <i>Direzione Regionale:</i> POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA <i>Area:</i> PIANI DI ZONA E SERVIZI SOCIALI LOCALI		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6. "Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali". Sostituzione allegato A - DGR 360/2007 e deroga del termine previsto per la rendicontazione.			
ASSESSORATO PROPONENTE	ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
DI CONCERTO	<i>Dipartimento:</i> _____ <small>IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE</small>		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> _____ <small>IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA</small>	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 27/07/2011 prot. 377	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ <small>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</small>		_____ <small>IL DIRIGENTE COMPETENTE</small>	
_____ <small>IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</small>		_____ <small>LA PRESIDENTE</small>	

Oggetto: Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6. “Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali”. Sostituzione allegato A - DGR 360/2007 e deroga del termine previsto per la rendicontazione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia;

VISTO lo statuto della Regione Lazio

VISTA la L.R. 20 Novembre 2001, n. 25 e successive modifiche: “*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*” e successive modifiche;

VISTA la L.R. 18 Febbraio 2002 n. 6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 concernente “*Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali*” che prevede la concessione di appositi contributi in favore dei piccoli comuni del Lazio, con popolazione non superiore ai duemila abitanti, per fronteggiare emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite dalla Regione in via ordinaria risultano insufficienti;

VISTO in particolare l'articolo 3 della L.R. 6/2004 che stabilisce che la Giunta regionale definisce con propria deliberazione la tipologia delle emergenze socio-assistenziali, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi ai Comuni secondo le seguenti disposizioni:

- a) le emergenze devono attenersi esclusivamente a servizi o interventi rientranti nei livelli essenziali concernenti le prestazioni socio-assistenziali in ambito comunale;
- b) i contributi non possono essere concessi per interventi previsti nei piani di zona di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996;
- c) nel caso in cui, a seguito dell'emergenza, si renda necessario un intervento destinato a proseguire per più anni, il contributo può essere concesso soltanto in relazione all'anno in cui si è verificata l'emergenza; per gli anni successivi l'intervento deve essere inserito nei piani di zona di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996 e successive modifiche.

VISTA la D.G.R. 29 Maggio 2007, n. 360 concernente “*Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6. Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio. Definizione delle tipologie delle emergenze socio-assistenziali dei piccoli comuni e dei criteri e delle modalità per la concessione dei relativi contributi. Revoca D.G.R. 412/2006*”;

CONSIDERATO che nella sopraccitata D.G.R. 360/2007 la Giunta Regionale ha ritenuto che le modalità di rendicontazione siano quelle previste dall’ art. 158 del D.Lgs , n. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l’ art. 158 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in base al quale:

1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali e' dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario;

2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in piu' esercizi finanziari l'ente locale e' tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

PRESO ATTO che, dall’istruttoria degli uffici, relativamente alle annualità 2008, 2009, 2010, anche in mancanza di una indicazione specifica riguardante l’esercizio finanziario di riferimento, a tutt’oggi, alcuni Comuni non hanno ancora rendicontato la spesa;

PRESO ATTO che, per gli interventi di cui alla L.R. 06/2004, non risultano liquidati alcuni Comuni, relativamente alle annualità 2009 e 2010;

CONSIDERATO che al fine di chiarire le modalità attuative di cui al comma 1 dell’art. 158 del D.lgs 267/2000, è opportuno sostituire l’allegato A, parte integrante della DGR 360/2007, con un nuovo testo che specifichi che i 60 giorni per la rendicontazione decorrono dal termine dell’esercizio finanziario nel quale è stato erogato il finanziamento regionale e accertato lo stesso dal Comune;

VISTO l’allegato A facente parte della presente deliberazione, modificato secondo quanto contenuto al punto precedente;

RITENUTO

pertanto di derogare al termine previsto per la rendicontazione delle spese di cui al punto 5 dell'Allegato A , stabilendo che i Comuni che hanno ricevuto il finanziamento regionale negli anni 2008, 2009 e 2010 devono presentare il rendiconto della spesa effettuata, ai sensi della L.R. 06/2004, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione. In caso di mancato rispetto di detto nuovo termine di rendicontazione la direzione regionale competente è autorizzata a procedere secondo quanto previsto dal II periodo del comma 3 dell'art. 158 del D.Lgs 267/2000;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente,

1. di sostituire l'allegato A della DGR 360/2007 con il nuovo testo di cui al documento *“Definizione delle tipologie di emergenza socio-assistenziale e dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6”*, allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante;
2. di derogare al termine previsto per la rendicontazione delle spese di cui al punto 5 dell'Allegato A, stabilendo che i Comuni che hanno ricevuto il finanziamento regionale negli anni 2008, 2009 e 2010 devono presentare il rendiconto della spesa effettuata, ai sensi della L.R. 06/2004, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione. In caso di mancato rispetto di detto nuovo termine di rendicontazione la direzione regionale competente è autorizzata a procedere secondo quanto previsto dal II periodo del comma 3 dell'art. 158 del D.Lgs 267/2000.

La presente deliberazione è pubblicata sul BURL .